

## COMUNE DI DOLO \*\*\* PROVINCIA DI VENEZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 09.06.2009

Il Segretario Comunale

---

OGGETTO: Tomba di famiglia – rinuncia al diritto di prelazione e autorizzazione della cessione a terzi (art. 40 co. 3 vigente regolamento comunale di polizia mortuaria)

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con concessione cimiteriale rep. 602 del 21.06.1981, il Comune di Dolo riconosceva a Francesco Folco l'uso per 99 anni, con decorrenza 20.01.1977, di mq. 10,50 di terreno cimiteriale in Dolo, campo n. 2, lotto n. 5, per la costruzione di una tomba di famiglia a seguito del pagamento di prezzo dovuto (cfr. reversale n. 33 in data 26.01.1976);
- che con provvedimento datato 4.04.1977 (n. di protocollo non leggibile), il Sindaco di Dolo autorizzava Francesco Folco ad erigere, sul suddetto lotto, una tomba di famiglia come da progetto agli atti d'ufficio, contenente n. 2 loculi;
- che nei suddetti loculi sono state tumulate le salme di Francesco Folco e Bice Bressanin;
- che con nota acquisita al prot. 5638 in data 3.03.2009 Anna Stacchini, in qualità di erede unica dei defunti sopraindicati, dichiara:
  - A) di voler rinunciare (come previsto dall'art. 40 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria) alla summenzionata concessione rep. 602 del 21.06.1981;
  - B) di aver già provveduto al trasferimento dei resti dei defunti Francesco Folco e Bice Bressanin presso tomba di famiglia ubicata nel cimitero monumentale di Vicenza;
  - C) di voler cedere a terzi (ai sensi dell'art. 40 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria) tutta la sepoltura, libera e sgombra da resti mortali;
- che, nella nota sopraindicata, Anna Stacchini chiede pertanto l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale alla cessione a terzi della sepoltura in esame;

Atteso che al Comune, giusta il summenzionato art. 40 del vigente regolamento di polizia mortuaria, nel caso di cessione di cappella o di tomba di famiglia completamente edificata può alternativamente:

- I) esercitare diritto di prelazione;
- II) 'autorizzare la cessione a terzi di tutta o parte della sepoltura quando ricorrano giustificate ragioni da valutare a giudizio della Giunta Comunale, con esclusione di intenti di speculazione e semprechè sia assicurata la conservazione nella sepoltura medesima o in altre sepolture della salma o dei resti mortali esistenti. La cessione è in ogni caso subordinata al pagamento a favore del Comune del canone corrispettivo di concessione in vigore all'atto di rinuncia';

Considerato che, nel caso di specie:

- A. in caso di esercizio del diritto di prelazione, il Comune dovrebbe preventivamente esperire apposita procedura affinché il manufatto sia sottoposto a perizia estimativa, a titolo oneroso, a cura dell'Agenzia del Territorio;
- B. in caso venisse ravvisato interesse pubblico alla prelazione, il Comune dovrebbe avviare la procedura finalizzata all'acquisto del bene e alla corresponsione al concessionario del prezzo così come stimato dall'Agenzia del Territorio, semprechè l'imputazione della spesa trovasse apposita copertura a bilancio;
- C. il Comune dovrebbe in seguito avviare apposita procedura per l'immissione del bene sul mercato, assumendo l'alea di un eventuale mancato interesse, dato il decorso del tempo, all'acquisto da parte di terzi;

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 09.06.2009

Il Segretario Comunale

---

Dato atto che, a fronte delle considerazioni espresse nei precedenti punti A,B e C non si ravvisa la convenienza, in termini di spesa e di efficacia dell'azione amministrativa, a esercitare nel caso di specie il diritto di prelazione per l'acquisto del manufatto edificato sul terreno di cui alla concessione comunale n. 602/81;

Preso atto che:

1. ai sensi del comma 1 art. 40 del vigente regolamento di polizia mortuaria, il Comune, in questo caso, nessun rimborso deve al concessionario per la rinuncia alla concessione di area cimiteriale;
2. il concessionario ha da tempo assicurato la conservazione presso altro camposanto dei resti mortali già tumulati nella tomba di famiglia in oggetto;
3. la cessione a terzi della tomba di famiglia di cui alla concessione n. 602/81, qualora autorizzata, consentirebbe di introitare, in tempi brevi, la somma di euro 5.422,83 (corrispondenti al canone dovuto in forza dei metri quadrati concessi così come stabilito dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 645/1993) a fronte del rilascio di nuova concessione senza che vi sia necessità di alcun esborso da parte del Comune;
4. con note prot. 13507 e 13797/2009 parte venditrice e parte acquirente, al fine di ottemperare a quanto previsto nel surrichiamato art. 40 vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, hanno dichiarato che la cessione della sepoltura (tomba di famiglia per 2 salme) sarà effettuata prendendo a riferimento il valore relativo a n. 2 loculi già utilizzati (come da deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 23.10.2007), calcolato per un periodo di tempo pari ad anni 99;

Riconosciuto, in conclusione, che ricorrono dunque le condizioni tutte previste dall'art. 40 del vigente regolamento di polizia mortuaria;

Visto il parere del responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,

**DELIBERA**

1. di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa e ivi integralmente richiamate, Anna Stacchini, erede unica di Francesco Folco, a cedere a terzi la tomba di famiglia edificata su terreno cimiteriale in Dolo di mq. 10,50, campo n. 2, lotto n. 5, giusta concessione cimiteriale rep. 602 del 21.06.1981 con decorrenza 20.01.1977 e durata di anni 99 rilasciata al medesimo Francesco Folco;
2. di dare atto che, giusta art. 40 comma 3 del vigente regolamento di polizia mortuaria, la suddetta autorizzazione è subordinata, pena decadenza, alla stipula, entro sette giorni dalla data di comunicazione all'interessata del presente provvedimento, di nuova concessione cimiteriale a cura del terzo acquirente con pagamento a favore del Comune dell'importo pari a euro 5.422,83, corrispondenti al canone dovuto in forza dei metri quadrati concessi così come stabilito dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 645/1993;
3. di dare mandato al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria di curare ogni adempimento conseguente;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.